



Tribunale Ordinario di Roma



Prefettura di Roma

\Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., art. 464 *bis* c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia – N°17706732

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 *bis* del Codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 *bis*, comma 3, il lavoro di pubblica utilità, consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art.8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art.2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del DM 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* Codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati nelle norme di riferimento;

che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 *bis* c.p.). Operatività del Fondo dapprima confermata, per gli anni 2018 e 2019, dalla legge di bilancio 2018, all'art. 1, comma 181, e, successivamente, resa stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;



Tribunale Ordinario di Roma



Prefettura di Roma

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Lorenzo Pontecorvo, Presidente del Tribunale di Roma, giusta delega di cui all'atto in premessa, e la Prefettura di Roma, nella persona del dott. Lamberto Giannini, Prefetto di Roma

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Prefettura di Roma consente che almeno n. 20 soggetti svolgano presso le proprie strutture, ricomprese esclusivamente nel Fondo Edifici di Culto, l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-*bis* del Codice penale.

La sede presso la quale potrà essere svolta l'attività lavorativa è la *Basilica di San Vitale al Quirinale* con le sue pertinenze, che costituirà altresì sede di coordinamento delle Chiese Rettorie del Fondo Edifici di Culto territorialmente collegate alla medesima, individuate e progressivamente riportate nell'elenco allegato.

Eventuali successive estensioni ad altri beni del Fondo Edifici di Culto presenti nella Provincia di Roma saranno possibili previa specifica valutazione della Prefettura di Roma.

Le suddette sedi della Prefettura di Roma informeranno periodicamente (semestralmente) la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture di cui all'art. 1, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f) del DM n. 88/2015:

- prestazioni di lavoro per finalità sociali e sociosanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;



Tribunale Ordinario di Roma



Prefettura di Roma

- prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e della struttura della Prefettura di Roma o dalla stessa amministrata, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla struttura della Prefettura di Roma o dalla stessa amministrata, di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.

Art. 4

La Prefettura di Roma garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie



Tribunale Ordinario di Roma



Prefettura di Roma

a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico della struttura della Prefettura di Roma o quella dalla stessa amministrata, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

La struttura della Prefettura di Roma o quella dalla stessa amministrata potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 (Copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità) e, se previsti di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

La struttura della Prefettura di Roma o quella dalla stessa amministrata comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

Potranno essere nominati referenti anche volontari singoli appartenenti ad associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro, con adeguati standard organizzativi e di comprovata affidabilità, a tale scopo convenzionati con l'autorità religiosa alla quale la Chiesa è stata affidata.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del codice di procedura penale.

La struttura della Prefettura di Roma o quella dalla stessa amministrata consentirà l'accesso presso la propria sede ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà la struttura della Prefettura di Roma o quella dalla stessa amministrata sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.



Tribunale Ordinario di Roma



Prefettura di Roma

La struttura della Prefettura di Roma o quella dalla stessa amministrata si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del presidente del tribunale delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della struttura della Prefettura di Roma o di quella dalla stessa amministrata, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del procedimento con messa alla prova.



Tribunale Ordinario di Roma



Prefettura di Roma

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia — Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova, nonché all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Roma.

Roma,

17 LUG, 2026
SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE
Il Presidente del Tribunale
Lorenzo Pontecorvo

Il Prefetto di Roma
Lamberto Giannini



Tribunale Ordinario di Roma



Prefettura di Roma

ELENCO DELLE STRUTTURE DELLA PREFETTURA DI ROMA O DI QUELLE DALLA
STESSA AMMINISTRATE DOVE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ:

BENI DEL FONDO EDIFICI DI CULTO

<i>Basilica di San Vitale al Quirinale</i>	20	Don Elio Lops	Via Nazionale 194/B	Roma	parroco@sanvitalealquirinale.it	06 482 3338

